

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITA'
EMILIA CENTRALE**



**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E LA
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA
VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI**

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 18 del 09/02/2018

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2	UFFICIO SANZIONI E CONTENZIOSI	2
ART. 3	ENTITÀ DELLE SANZIONI PECUNIARIE	2
ART. 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE	2
ART. 5	DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE	3
Art. 6	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	3
Art. 7	SOGGETTI ACCERTATORI	4
Art. 8	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO	4
Art. 9	CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE	4
Art. 10	RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	5
ART. 11	COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE	5
ART. 12	ORDINANZA - INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO	5
ART. 13	TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE	6
ART. 14	PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA	7
Art. 15	PAGAMENTO RATEALE	7
Art. 16	OPPOSIZIONE	8
ART. 17	NORME DI RINVIO	8

ART. 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e interdittive previste per le violazioni a disposizioni normative e regolamentari di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, nelle materie in cui l'Ente è titolare di funzioni proprie, conferite o delegate con leggi statali o regionali.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento in quanto volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente, disciplinano altresì l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Sanzioni e Contenziosi.

ART. 2**UFFICIO SANZIONI E CONTENZIOSI**

Nell'Area funzionale tecnica, in seno al Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Promozione del Territorio, Educazione Ambientale, è individuato l'Ufficio Sanzioni e Contenziosi.

All'Ufficio spetta la competenza in relazione all'istruttoria dei procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente.

In particolare l'Ufficio Sanzioni e Contenziosi cura le seguenti attività:

- ricezione ed esame delle segnalazioni e dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo;
- gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza d'ingiunzione o di archiviazione;
- predisposizione dei ruoli esattoriali in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con ordinanza-ingiunzione nei termini previsti dalla Legge.

La responsabilità dell'Ufficio è affidata al Funzionario responsabile del competente Servizio, il quale:

- sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio;
- predispone l'istruttoria degli atti relativi all'irrogazione delle sanzioni e supervisiona gli atti delegati ai collaboratori;
- cura i rapporti con gli organi di vigilanza in materia ambientale
- partecipa alle audizioni curando la redazione dei relativi verbali.

ART. 3**ENTITÀ DELLE SANZIONI PECUNIARIE**

L'entità della sanzione è determinata dalle disposizioni di legge che la prevedono.

Alle violazioni delle disposizioni dettate dai Regolamenti adottati dall'Ente di gestione, si applicano le sanzioni amministrative specificamente previste dagli stessi Regolamenti.

ART. 4**SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE**

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari, che consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall'Ente, nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell'obbligo di rimozione di opere non autorizzate e di ripristino dei luoghi.

2. L'organo amministrativo può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e dispone sempre la confisca delle cose che ne sono il prodotto.
3. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere non autorizzate, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
4. Nel caso cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi dal verbale o dalla sua notificazione.
5. Qualora l'interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio addebitando le relative spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e smi.

ART. 5 DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. Nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 500 (cinquecento) euro.
2. Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini, allo scopo individuati dall'Ente.
3. Le modalità di vendita delle cose confiscate ed eventuali ulteriori procedure sono individuate con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 6 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e normative di competenza dell'Ente, all'autore dell'illecito e agli altri soggetti obbligati è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle corrispondenti somme dovute nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 7**SOGGETTI ACCERTATORI**

1. Fermo restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni normative e regolamentari di competenza dell'Ente sono svolte in via prioritaria attraverso proprio personale, con la qualifica di guardaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m.i. (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. E' fatta salva la competenza all'accertamento degli illeciti di cui al comma precedente da parte di altri soggetti espressamente abilitati da leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalla normativa medesima.

Art. 8**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO**

1. La violazione di una disposizione normativa e/o regolamentare per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e massimo editale;
- i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- j) il destinatario dei proventi;
- k) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 Legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Art. 9**CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**

1. La violazione di una disposizione normativa e/o regolamentare per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto

al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 10

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Il Direttore dell'Ente Parchi Emilia centrale viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

2. Il Direttore può delegare al Responsabile dell'Ufficio Sanzioni e Contenziosi, di cui al precedente art.2, l'esame degli atti, degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, l'Ufficio Sanzioni e Contenziosi trasmette, nei successivi sessanta giorni al Direttore dell'Ente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione.

ART. 11

COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni compete al Direttore dell'Ente.

ART. 12

ORDINANZA - INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, salvo non sia espressamente e diversamente stabilito dalla legge, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, così come individuata nella persona del Direttore dell'Ente, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto che dovrà provvedere, entro successivi trenta giorni, a dare notizia del provvedimento al ricorrente.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art.

11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

In particolare:

- a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 20%;
- b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:
 - proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;
 - nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;
 - non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
- c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L.689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 50%;
- d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.

La maggiorazione prevista nel punto "a)" non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

4. L'autorità competente, può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.

Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza – ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 13

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione, deve essere emessa nei termini di legge o comunque in via generale entro trentasei mesi dal ricevimento del ricorso.
2. Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato.
4. Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

ART. 14

PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA

1. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
2. Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta opposizione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981, si procederà nei termini previsti dalla legge.

Art. 15

PAGAMENTO RATEALE

1. Previa apposita richiesta, è possibile, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, richiedere il pagamento rateale dei verbali divenuti titolo esecutivo e non ancora iscritti per la riscossione coattiva, delle ordinanze-ingiunzioni e delle sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto in merito.
2. Competente all'adozione del provvedimento è l'autorità competente individuata ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento (Direttore).
3. La concessione del beneficio della rateizzazione dovrà avvenire in osservanza dei seguenti criteri:
 - a) potrà essere concesso su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate per importi complessivi superiori ad € 500,00;
 - b) le condizioni economiche disagiate di cui al punto precedente dovranno essere documentate allegando all'istanza copia della certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità da cui risulti un indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 - c) la somma da pagare sarà rateizzata in massimo 12 rate se l'importo non supera gli € 2.000,00, 24 rate se non supera gli € 5.000,00, 36 rate se supera gli € 5.000,00;
 - d) l'importo di ciascuna rata non potrà avere importo inferiore ad € 100,00;
 - e) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;
 - f) l'eventuale importo diverso della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare e potrà anche essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto al punto "e)";
 - g) le rate mensili non sono gravate di interessi, poiché il debito riveste natura sanzionatoria;
 - h) l'istanza di rateizzazione potrà essere presentata dalla data in cui il verbale sia divenuto titolo esecutivo fino alla messa in ruolo del titolo (art. 26 L. n. 689/81). Per titolo esecutivo s'intende l'avvenuto decorso di 60 giorni dalla notifica del verbale senza che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta o sia stato presentato ricorso;
 - i) entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto;
 - j) nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determinerà l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e sarà dovuto il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;
 - k) in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione;
 - l) il debito potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
 - m) l'Ente si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti

- dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente;
- n) il beneficio della rateizzazione non potrà essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

Art. 16

OPPOSIZIONE

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, ai sensi della Legge 689/1981 il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o presso il Giudice di Pace territorialmente competente.
2. Nell'eventuale giudizio di opposizione avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, l'Ente sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega.

ART. 17

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle Leggi n. 689/1981 e n.394/1991 e s.m.i., alle Leggi Regionali n.6/2005 e n.24/2011, alle Deliberazioni di Giunta Regionale n.1419/2013 e 1166/2013. Sono fatti salve le disposizioni contenute in regolamenti vigenti dell'Ente che non contrastino con il presente.